



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – sezione I bis – n. 4729 del 20 aprile 2017 (Numero RG 1036/2017) che ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, di un sunto del ricorso proposto dal sig. GRIMALDI Marco, si espone quanto segue.

Il sig. GRIMALDI Marco ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, bandito con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008

Il sig. GRIMALDI ha superato la prova preselettiva, la prova motorio-attitudinale, nonché quella orale e, pur non rientrando fra i vincitori del concorso, è stato inserito nella graduatoria (decreto n. 88 del 14 luglio 2010), in qualità di idoneo, collocandosi in 2333° posizione della graduatoria B4 (*"Graduatoria finale dei posti non riservati"*).

In seguito all'autorizzazione, in via eccezionale, prevista dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 2016, n. 160, a procedere ad un'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo, tra l'altro, dalla graduatoria del concorso di cui si tratta, il ricorrente è stato sottoposto dalla Commissione medica all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale è stato dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso in questione, con decreto n. 758 del 20 dicembre 2016.

Il sig. GRIMALDI, ha presentato ricorso al T.A.R. Lazio, con istanza di sospensiva, per l'annullamento il detto decreto di esclusione n. 758 del 20 dicembre 2016, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti, con particolare riguardo al verbale n. 5 del 29 novembre 2016, contenente il giudizio di non idoneità psicofisica del sig. GRIMALDI, ritenendo che la patologia riscontrata nei suoi confronti dalla Commissione medica concorsuale sia frutto di un errore diagnostico, come sarebbe dimostrato da visite mediche successivamente effettuate presso strutture sanitarie pubbliche e private.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 20 aprile 2017, n. 4729, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.